



	<p>Associazione Modifica81</p> <p>Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole</p> <p>C.F.: 93033860656 - Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)</p>
	<p>Associazione Italiana dei Direttori Amministrativi delle Scuole</p> <p>C.F.: 90110580728 - Sede legale: via Agri,17 – 00198 Roma email: presidente@dsqa-aida.it</p>
	<p>Comitato Nazionale Tecnici Istruzione</p> <p>Tecnici per scelta</p>

Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.governo.it

Al Ministro della Pubblica Istruzione
caposegreteria.ministro@istruzione.it
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
segreteria.cdg@istruzione.it

Alle Direzioni USR
direzione-abruzzo@istruzione.it
direzione-basilicata@istruzione.it
direzione-campania@istruzione.it
direzione-emiliaromagna@istruzione.it
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
direzione-lazio@istruzione.it
direzione-liguria@istruzione.it
direzione-lombardia@istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it
direzione-sicilia@istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it
serv.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it
direzione-umbria@istruzione.it
direzione-veneto@istruzione.it



OGGETTO: Emergenza COVID 19/ problematiche igienico-sanitarie e di tutela della salute / misure prevenzionali e misure organizzative nelle istituzioni scolastiche/ Conversione in Legge del Testo Coordinato Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

L'Associazione Modifica81,

l'Associazione Nazionale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Scuole AIDA SCUOLE,

il Comitato Nazionale dei Tecnici dell'Istruzione CNTI,

in modo congiunto

- **considerata** la gravità della condizione sanitaria provocata dal diffondersi del COVID19 che impone il divieto di circolazione dei cittadini se non per cause mediche, approvvigionamento alimentare e lavoro valutabile in dimensione essenziale;
- **considerato** che nonostante l'erogazione delle attività amministrative e di gestione delle scuole in modalità cosiddetta "agile" sussiste comunque una mobilità di personale, sia pure minima ed in turnazione, di molte migliaia di unità, con uso anche di mezzi pubblici;
- **intendendo** rendersi garanti del principio della tutela della salute, in conformità con le raccomandazioni del Governo e con la più recente preoccupazione dell'OMS indirizzata a contenere assolutamente le occasioni di incontri e contagi;
- **rilevato** che il Il "Decreto Cura Italia" considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole, in quanto tale, di ricevere la copertura assicurativa Inail e che , pertanto, Il datore di lavoro è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell'art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore.

(cfr. **articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020** e **circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020** *le malattie infettive e parassitarie sono inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, a cui si debbono pertanto ricondurre anche i casi di infezione da coronavirus.*)

- **considerate** le disposizioni previste dal **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, in particolare, dall'**art. 18**, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad esempio:
 - *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;*
 - *informare al più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - *astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.*

- **considerato** l'**articolo 271** del medesimo Testo Unico, che impone l'obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico.

- **considerato** l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone alle imprese di rispettare "*i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali*". Vale a dire rispettare, tra le altre, le regole sulle informazioni da fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall'azienda, sull'accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria;

- **ritenuto** che Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale secondo l'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., propone un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio e che, nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, ritiene imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel

coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle misure;

- **considerata** la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia (Misure organizzative/ Misure di prevenzione e protezione/Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici)
- **considerato** che l'attività didattica viene svolta a distanza (Dad) ma non è disponibile una piattaforma didattica comune nazionale, una rete dati efficiente e che si pongono problemi di tutela dei dati amministrativi e di rispetto delle norme sulla privacy;
- **considerato** che, nonostante tutto l'impegno profuso dalle istituzioni scolastiche per garantire pieno accesso alle modalità didattiche a distanza a tutti i discenti, permangono problematiche di connettività di alcuni territori determinanti l'esclusione dei soggetti più deboli provenienti da famiglie e contesti deprivati dal punto di vista delle risorse economiche, socio-culturali e di quelle tecnologiche;
- Considerato, infine, che le scriventi Organizzazioni avevano già indirizzato richiesta di chiarimenti all'attenzione dell'On. Ministro per l'Istruzione ed in particolare risulta aperto il quesito posto circa l'impiego per i collaboratori scolastici (mansionario che non può essere svolto in modalità agile):

"Nel merito, in ordine all'entrata in vigore del DPCM dell'11.03.2020, chiedono un chiarimento sull'art. 1 c. 6 dello stesso decreto stante che l'art 1 comma 6, lascia discrezionalità alle pubbliche amministrazioni di individuare quali sono le attività indifferibili da rendere in presenza."

TUTTO CIO' RILEVATO, CONSIDERATO, INTESO E RITENUTO,

RICHIEDONO

-
- I. una implementazione delle piattaforme digitali per la comunicazione a distanza attraverso un **portale nazionale** dedicato alle attività amministrativo gestionali ed un portale dedicato alla didattica;
 - II. la tempestiva **fornitura dei dispositivi di protezione individuale** a tutto il personale scolastico ed agli studenti se in presenza;
 - III. adottare iniziative per garantire, in raccordo con le regioni e gli altri enti istituzionalmente competenti, l'**esecuzione dei tamponi** naso faringei al personale scolastico se in presenza;
 - IV. Emanazione urgente di Disposizioni per la definizione e l'equilibrata **limitazione delle responsabilità** degli operatori del servizio scolastico durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19, in particolare Dirigenti Scolastici, Direttori dei servizi amministrativi, Tecnici Ar02, nonché le figure di consulenza del SPP Servizio di Prevenzione e Protezione:
 - 1) Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le istituzioni scolastiche non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:
 - a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
 - b) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio nazionale di Istruzione in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o del dipendente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione;Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera b) vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

-
- 2) Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemio-logica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la **punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave**. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere.
- 3) Sulle Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione Durante l'emergenza COVID-19:
- a. le condotte dei Dirigenti Scolastici e degli operatori con qualifica e relativo mansionario inquadrabile come Dirigente e Preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli art.18 e 19 del D.Lgs,81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto e adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P, come descritto nei successivo punti VI e VII.
 - b. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma a, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopraccitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità.
 - c. Ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui ai commi 'a' e 'b', l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

- V. Emanazione da parte dei competentiUSR, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza delle **Linee guida e dei protocolli operativi** che garantiscano la sicurezza di tutto il personale e degli studenti, ovvero personalizzazione per il Comparto Scuole e successiva adozione di Protocolli operativi emanati Enti Specifici a valenza Nazionale, quali INAIL, Università e Politecnici.
(protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento; disciplina delle misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e gli studenti sono tenuti ad uniformarsi; protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti).
- VI. Istituzione presso gli U.S.R. di apposite '**Commissioni tecnico ispettive**' che di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R. (Uffici Scolastici Regionali), definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID19.
- VII. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le medesime Commissioni hanno il compito di effettuare **sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale** e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato.
- VIII. Un ulteriore incremento del livello del finanziamento per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e conferire maggiori benefici contrattuali per il personale impegnato a far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica del virus COVID (DAD e LAVORO AGILE)

In conclusione,

RITENGONO

che la metodologia di valutazione integrata del rischio nelle Istituzioni scolastiche debba tenere in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi".

Le **Linee guida INAIL** sostengono che il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione).

In tali Linee Guida le istituzioni scolastiche nell'area di previsione valutativa sono considerate a rischio di tipo "Medio-basso"



e **CONTESTANO**

fermamente questa definizione proprio in riferimento alla impossibilità di ridurre il rischio cosiddetto comportamentale (anche se posti a distanza di due metri, allievi di età variabile tra il 3 ed i 18 anni di età possono adottare comportamenti "imprevedibili" di violazione delle prescrizioni: non esistono risorse umane per la vigilanza sugli studenti, non esistono risorse per la formazione di tutti gli studenti, di tutte le età in materia di prevenzione).

Se le scuole fossero realmente nell'area del Rischio Medio-Basso, allora sarebbe stato coerente riaprire la loro attività a partire da metà maggio, invece che attendere l'inizio del nuovo anno scolastico nel prossimo settembre.

* * *

I Dirigenti delle Scuole ed il Personale DSGA e ATA, aderenti alle organizzazioni firmatarie, non intendono sottrarsi alle responsabilità nell'organizzazione e nella gestione amministrativa delle attività del servizio "ESSENZIALE" di istruzione.

Dal 2000 le Istituzioni Scolastiche, pur facendo parte del Sistema Scolastico Nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa; ma sono tenute a operare comunque nel rispetto delle norme generali sull'Istruzione emanate dallo Stato.



Il Presidente del Consiglio e il Governo hanno sinora gestito l’Emergenza COVID fornendo specifiche direttive a livello nazionale, chiudendo anche l’attività scolastica.

La riapertura dell’attività scolastica sarà difficile e molto delicata, e secondo le scriventi Organizzazioni associative, che raccolgono tra le proprie fila praticamente tutte le figure che operano nel Comparto scuola, compresi i genitori e gli studenti, potrà avvenire solo mediante una discesa in campo, al loro fianco, degli Organi direttivi ministeriali sia a livello nazionale (MIUR) e sia Regionale (USR) e Provinciale (USP) con emanazione di linee guida, di direttive precise e fondi per coprire le nuove voci di spesa.

In data, 05/05/2020

Firmato

Franca Principe

(Presidente di **Modifica 81**)

Giuliana SANNITO

(Presidente di **AIDA SCUOLE**)

Gennaro PEZZURRO

(Presidente di **CNTI**)